



Delibera della Giunta Regionale n. 307 del 05/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

ART. 3, COMMA 8 LEGGE 19 GIUGNO 2019, N. 56 - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale della Campania per il triennio 2019-2021;
- b. ciascun piano annuale delle assunzioni prevede che *“Saranno ricoperti con la mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. n. 165/2001 fino al 20% dei posti previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, al netto delle progressioni verticali;*

CONSIDERATO CHE:

- a. nelle premesse della richiamata D.G.R. sono illustrate, al punto c., le motivazioni della scelta di limitare fino al 20% dei posti disponibili la mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ed in particolare:
 - a.1 *“il grande contributo dato dall'amministrazione regionale ai processi di ricollocazione del personale provinciale dichiarato in soprannumero dalle Province ubicate nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 421 e 422 della legge 190/2014 - il cui esito ha comportato il trasferimento nei ruoli regionali di n. 206 unità appartenenti al comparto e di n. 3 dirigenti - nonché del personale provinciale addetto ai centri per l'impiego, anch'esso collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il cui esito ha comportato il trasferimento nei ruoli regionali di n. 551 unità di personale del comparto;*
 - a.2 *“la considerazione che, in termini di sostenibilità finanziaria, l'espletamento delle procedure concorsuali, relative all'accesso alle posizioni economiche iniziali C1 e D1, garantisce un concreto risparmio, rispetto alle procedure di mobilità che riguardano, necessariamente personale già con una data anzianità di servizio e, conseguentemente, comportante maggiori oneri stipendiali”;*
 - a.3 *“La scelta dello strumento del corso-concorso in forma centralizzata, prevista dal “Piano per il Lavoro” è dettata dall'esigenza di perseguire l'obiettivo di un forte ricambio generazionale, reso quanto mai necessario ed impellente per le Pubbliche Amministrazioni sia per soddisfare l'esigenza occupazionale dei giovani, sia per sopperire all'urgenza di dare una risposta efficace alla sfida dell'efficientamento dell'amministrazione. ... La procedura del “corso-concorso unico”, per di più, porterà all'arricchimento delle amministrazioni pubbliche aderenti con l'assunzione di personale qualificato e già formato, che sarà dotato altresì, di competenze necessarie a supportare processi di sviluppo locale sostenibile coerenti con gli obiettivi comunitari e nazionali”;*
- b. le esigenze sottese a favorire il ricambio generazionale limitando le procedure di mobilità volontaria si sono ulteriormente ampliate per l'effetto delle modifiche della disciplina sul collocamento in quiescenza in materia di pubblico impiego introdotte dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;

ATTESO CHE:

- a. l'art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 dispone che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

RITENUTO di doversi avvalere della facoltà di deroga, introdotta dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, al previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per tutte le procedure concorsuali previste dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel triennio 2019/2021;

VISTI:

1. il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
2. la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
3. il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
4. la Legge 19 giugno 2019, n. 56;
5. le linee guida del D.F.P. sulle procedure concorsuali approvate con direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018;
6. la D.G.R. n. 92 del 06/03/2019;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà di deroga, introdotta dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, al previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per tutte le procedure concorsuali previste dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel triennio 2019/2021;
2. di inviare la presente delibera al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Umane ed alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FCE per quanto di competenza, alla U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane ai fini della comunicazione alle OO.SS, nonché al competente Ufficio per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione e sul BURC.